

## **TI\_GERICHTE 12.2017.32 vom 11. Mai 2018**

TI Tribunale d'appello, 2018-05-11, IT

Quelle: [https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti\\_gerichte\\_12.2017.32](https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_12.2017.32)

FR: TI\_GERICHTE 12.2017.32 du 11 mai 2018

IT: TI\_GERICHTE 12.2017.32 del 11 maggio 2018

### **Regeste**

Contratto di architetto - risarcimento del danno futuro ipotetico

### **Erwägungen**

#### **E. 21**

luglio 2016), sarebbe di gran lunga inferiore a quella di fr. 27'631.15 qui rivendicata: dalla fattura per tutti i lavori svolti (doc. M) si evince in effetti che le spese per la fornitura di quella parte di recinzione ammontavano a fr. 18'224.30 (pos. 5: fr. 16'724.30 [= fattura di cui al doc. 17 “epurata” dalle posizioni relative alla parte di recinzione sita in territorio di A \_\_\_\_\_: pos. 1: fr. 12'450.- + pos. 2: fr. 2'600.- + pos. 6.1: fr. 470.- + pos. 6.2: fr. 1'175.- ./ ribasso 5% ./ sconto 2% + IVA 7.6%] + pos. 7: fr. 1'500.-), mentre che le spese per il suo sgombero, quantificate in petizione in complessivi fr. 800.- per l'intera recinzione, non sono state provate e comunque erano già state riconosciute dal convenuto (e poi già considerate nel giudizio pretorile), per la sola parte di recinzione sita in territorio di A \_\_\_\_\_, in ragione di fr. 950.40 (importo pacificamente ammesso dalle parti); che, ciò premesso, si osserva che in questa sede l'attore, in violazione del suo obbligo di motivazione (art. 311 cpv. 1 CPC), non ha innanzitutto censurato l'accertamento pretorile, secondo cui né il Comune di S \_\_\_\_\_ né la proprietaria dei fondi B \_\_\_\_\_ avrebbero chiesto la rimozione della parte di recinzione sita in quel territorio, ma si è limitato ad osservare che la stessa era “destinata ad essere estirpata” e doveva “essere rimossa per motivi di ordine pubblico”: in tali circostanze, quand'anche si volesse ammettere che anche quella parte di recinzione, analogamente a quella sita in territorio di A \_\_\_\_\_, fosse stata oggetto di interventi contrari alla legislazione edilizia, resterebbe il fatto che nessuno ne ha sinora preteso o imposto la demolizione, che al momento non entra dunque in linea di conto e neppure è avvenuta, di modo che l'attore, potendo tuttora beneficiare di quell'opera, non ha ancora subito alcun pregiudizio da quella situazione (cfr. Brehm, Berner Kommentar, 4<sup>a</sup> ed., n. 70g ad art. 41 CO, che, con riferimento a TF 23 agosto 2007 4A\_166/2007 consid. 3 e 30 agosto 2006 4C.114/2006 consid. 5.2 e 5.3.2, rileva che un danno patrimoniale futuro ipotetico o semplicemente “possibile” non è di per sé ancora risarcibile); che l'attore non può essere seguito nemmeno laddove ha ribadito che la recinzione dei soli fondi in territorio di S \_\_\_\_\_, senza cioè quella dei fondi siti in territorio di A \_\_\_\_\_, sarebbe inutile nonché priva di valore, di interesse e di logica, non essendovi più in tal modo un “recinto” da delimitare: egli pare in effetti misconoscere che quella parte di recinzione è pur sempre atta ad impedire eventuali accessi da sud di persone o di animali ed è con ciò senz'altro idonea allo scopo per cui era stata pensata (cfr. doc. 15) e realizzata; che la richiesta dell'attore volta a farsi attribuire, in aggiunta al capitale riconosciutogli dal Pretore, degli “accessori”, per altro non meglio definiti ma verosimilmente corrispondenti agli interessi al 5% dal 10 marzo 2009 (cfr. la motivazione a

p. 6 dell'appello), è irricevibile, essendo stata formulata per la prima volta solo in questa sede (art. 317 cpv. 1 CPC); che l'altra sua richiesta (insita nella domanda, qui riproposta in esteso, di rigettare in via definitiva l'opposizione interposta al PE di cui al doc. CC, che era stato da lui fatto spiccare per l'importo di fr. 80'000.- oltre interessi al 5% dal 10 marzo 2009), e meglio quella di farsi attribuire, nell'ambito del giudizio accessorio di rigetto in via definitiva dell'opposizione al PE, anche gli interessi così indicati, è invece infondata: atteso che la sentenza di merito, che in questo caso costituisce il titolo di rigetto, non ha riconosciuto accanto al capitale quegli interessi, non è in effetti possibile rigettare l'opposizione al PE per gli stessi; che le spese giudiziarie della procedura di secondo grado, calcolate sulla base del valore qui ancora litigioso di fr. 27'631.15, seguono la soccombenza (art. 106 CPC). Per questi motivi, richiamati l'art. 106 CPC, la LTG e il RTar decide: I. L'appello 20 febbraio 2017 di AP 1 è respinto nella misura in cui è ricevibile. II. Le spese processuali di fr. 2'500.- sono a carico dell'appellante, che rifonderà alla controparte fr. 1'500.- per ripetibili. III. Notificazione: - - Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 2 Per la seconda Camera civile del Tribunale d'appello II presidente Il vicecancelliere Rimedi giuridici Nelle cause a carattere pecuniario con un valore litigioso superiore a fr. 30'000.- è dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 74 cpv. 1 e 100 cpv. 1 LTF).

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.